

Verbale dell'Assemblea straordinaria e
ordinaria dei Soci della società

"NICE S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di maggio.

(17/5/2011)

In Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- BUORO LAURO, nato a Winterthur (Svizzera) il giorno 10 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"NICE S.P.A.", con sede legale in Oderzo (TV), frazione Rustignè, Via Pezza Alta n. 13, capitale sociale Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 02717060277, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società predetta tenutasi in prima convocazione il giorno 30 (trenta) aprile 2011 (duemilaundici) a Oderzo (TV), in Via Callalta n. 1, con inizio alle ore 9.00 davanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli amministratori, dei sindaci e dei soci di cui infra.

Lo stesso Comparente, assunta nella qualità predetta la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, rivolgeva un saluto ai presenti e proponeva di nominare me Notaio quale segretario.

Il Presidente informava gli intervenuti che era in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarebbe stato distrutto una volta completata la verbalizzazione.

Dichiarava aperta la riunione alle ore 9.00 e dava atto che:

- del Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Luigi Paro, Oscar Marchetto, Davide Gentilini, Giorgio Zanutto e Roberto Gherlenda, mentre avevano giustificato la propria assenza i signori Antonio Bortuzzo,

Lorenzo Galberti, Frederic Bruno Krantz, Giuseppe Tronchetti Provera e Andrea Tomat;

- del Collegio Sindacale erano presenti i Sindaci effettivi signori Giuliano Saccardi, Monica Berna e Luca Valerio.

Dichiarava che erano presenti al tavolo della Presidenza, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato, signor Luigi Paro, il Consigliere nonché Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, signor Davide Gentilini, il Presidente del Collegio Sindacale, signor Giuliano Saccardi ed io Notaio, in veste di segretario.

Segnalava altresì di aver consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni Consob, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso. Comunicava, infine, di aver consentito la presenza di rappresentanti della società di revisione, di alcuni dirigenti e dipendenti della Società, che aveva ritenuto utile far partecipare all'Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che erano, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori.

Informava infine della presenza di alcuni studenti dell'Università di Padova, che avevano richiesto di partecipare all'Assemblea per motivi didattici.

Il Presidente dichiarava che:

- l'Assemblea era stata convocata in conformità allo statuto ed alla vigente disciplina, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Finanza & Mercati" del 31 marzo 2011, con indicazione dell'ordine del giorno di cui avrebbe dato lettura in seguito;

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11.971 del 14 maggio 1999 ed al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;

- in data 30 marzo 2011 erano stati depositati - e lo erano tuttora - presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.:

(i) il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, unitamente alla documentazione prevista;

(ii) la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010; e

(iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 58/98 e successive modificazioni e integrazioni;

- in data 31 marzo 2011 erano stati depositati - e lo erano tuttora - presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.:

(i) la relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998, che conteneva anche la relazione degli Amministratori di cui all'articolo 73, comma 1, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata;

(ii) il parere del collegio sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie.

- sempre in data 31 marzo 2011 era stata trasmessa a Consob la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

- infine in data 7 aprile 2011 era stata depositata - e lo era tuttora - presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. la relazione illustrativa degli amministratori di cui all'articolo 72, primo comma, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni; la suddetta documentazione era stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Nice, nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne avevano fatto richiesta;

- alla data dell'Assemblea il capitale sociale della Società ammontava ad Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, suddiviso in numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna;

- la Società, per questa Assemblea, si avvaleva di un sistema per la rilevazione delle presenze per cui, al momento dell'ingresso in sala, era stata consegnata a ciascun Azionista o al rispettivo delegato una scheda di partecipazione che consentiva di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;

- mediante l'utilizzo del predetto sistema, veniva redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco sarebbe stato allegato al verbale della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

- la votazione sarebbe avvenuta palesemente per alzata di mano; gli Azionisti ovvero i loro delegati che avessero inteso esprimere voto contrario ovvero astenersi dal voto, erano tenuti a richiedere la parola al fine di esprimere il voto,

indicando le proprie generalità e il numero di azioni portate in Assemblea, di persona e/o per delega;

- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze, risultava che erano intervenuti n. 14 (quattordici) Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 95.750.447

(novantacinquemilioneisettecentocinquantamilaquattrocentoquarantasette) azioni ordinarie, pari all'82,5435% (ottantadue virgola cinquemilaquattrocentotrentacinque per cento) delle numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Euro 11.600.000,00 (undicimilioneiseicentomila virgola zero zero centesimi);

- era stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 13 dello Statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultavano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998;

- le deleghe venivano acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni a disposizione sul sito www.consob.it, in base alle certificazioni rilasciate per l'Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che partecipavano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale di "NICE S.P.A." erano:

- * Nice Group S.p.A. che possedeva n. 80.621.929 (ottantamilioniseicentoventunomilanovecentoventinove) azioni ordinarie, pari al 69,5% (sessantanove virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- * Parvus Asset Management UK LLP che possedeva n. 11.689.895 (undicimilioneiseicentottantanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 10,077% (dieci virgola zero settantasette per cento) del capitale sociale;

- * Mediobanca S.p.A. che possedeva n. 3.702.654 (tremilioneisettecentoduemilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie, pari al 3,19% (tre virgola diciannove per cento) del capitale sociale;

- ricordava, inoltre, che "NICE S.P.A." possedeva, direttamente ed indirettamente, n. 5.336.000 (cinquemilioneitrecentotrentaseimila) azioni proprie, pari al 4,6% (quattro virgola sei per cento) del suo capitale sociale;

- per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui

all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Presidente invitava gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98.

Richiedeva formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarassero la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non poteva essere esercitato il diritto di voto erano, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente constatava che:

- i presenti avevano provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;
- era stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie e ordinarie di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentavano almeno la metà del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, dichiarava l'Assemblea straordinaria e ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dava lettura:

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 11 (Convocazione dell'assemblea), 12 (Costituzione dell'assemblea), 13 (Diritto d'intervento nell'assemblea), 15 (Consiglio di amministrazione), 17 (Poteri, funzioni e compensi del consiglio di amministrazione), 20 (Collegio sindacale) e 21 (Controllo contabile) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dava atto che non erano state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno

dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, riteneva opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Innanzitutto, ricordava che, al momento dell'ingresso, era stata consegnata a ciascun Azionista intervenuto alla presente Assemblea apposita cartella contenente:

- (a) avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2011;
- (b) fascicolo contenente il progetto di Bilancio di esercizio di "NICE S.P.A." al 31 dicembre 2010, unitamente alla documentazione prevista;
- (c) fascicolo contenente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 "Annual Report 2010", unitamente alla documentazione prevista;
- (d) relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (e) relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/98 ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- (f) relazione illustrativa degli amministratori di cui all'articolo 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata; tale relazione include anche il testo dello Statuto sociale vigente;
- (g) parere del Collegio Sindacale sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto/cessione azioni proprie;
- (h) schede di intervento; e
- (i) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente ricordava che per la rilevazione delle presenze era stata consegnata, al momento dell'ingresso in sala, a ciascun socio intervenuto, in proprio o per delega, una scheda di partecipazione, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie portate; a ciascun socio intervenuto, in proprio o per delega, era stata consegnata altresì una scheda di intervento per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Inoltre, ricordava che il voto si sarebbe svolto in modo palese, tramite alzata di mano, da parte dei soci favorevoli. Coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi erano tenuti a richiedere la parola al Presidente al fine di dichiarare il proprio voto contrario o la propria astensione fornendo, altresì, le proprie generalità e il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. La rilevazione del numero e dell'identità dei soci

favorevoli, contrari e astenuti, nonché del numero delle relative azioni portate in Assemblea sarebbe stata effettuata da me Notaio, in veste di Segretario. Tutto quanto precisato valeva salvo sua diversa indicazione.

Il Presidente ricordava che i portatori di deleghe che intendevano esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta di delibera dovevano utilizzare le schede di partecipazione a tal fine consegnate dal personale addetto al controllo assembleare al momento dell'ingresso in sala.

Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto prima che la votazione fosse stata dichiarata chiusa, pregava l'Azionista interessato di richiedere la parola per dare evidenza di ciò al Notaio provvedendo, poi, a manifestare nuovamente il proprio voto e a fornire le proprie generalità, nonché il numero di azioni portate in Assemblea, in proprio e/o per delega. Io Notaio avrei provveduto ad annotare sull'apposito modulo il voto manifestato in sostituzione di quello precedentemente espresso.

Inoltre il Presidente faceva presente che:

- coloro che intendevano effettuare interventi erano invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata doveva essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare;

- gli interventi avrebbero avuto luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invitava gli Azionisti a formulare interventi strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti;

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte sarebbero state fornite al termine di tutti gli interventi. Erano consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti;

- gli Azionisti avrebbero effettuato i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati sarebbero stati riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea sia in parte straordinaria che in

parte ordinaria deliberava con le maggioranze stabilite dalla legge e, cioè, a maggioranza assoluta dei votanti.

Pregava infine gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricordava che, in caso di allontanamento dalla sala, doveva essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente dava lettura dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:

"Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 11 (Convocazione dell'assemblea), 12 (Costituzione dell'assemblea), 13 (Diritto d'intervento nell'assemblea), 15 (Consiglio di amministrazione), 17 (Poteri, funzioni e compensi del consiglio di amministrazione), 20 (Collegio sindacale) e 21 (Controllo contabile) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Il Presidente dava atto che, come già segnalato, il Consiglio di Amministrazione aveva predisposto la relazione di cui all'articolo 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata, che illustrava la proposta di modifica dello Statuto sociale, riportando, altresì, il testo integrale degli articoli che si proponeva di variare, e che era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta.

A tal proposito, ricordava che le modifiche sottoposte ad approvazione da parte dell'Assemblea si rendevano necessarie a seguito dell'entrata in vigore, da un lato, del Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 che ha recepito la cosiddetta Shareholders' Rights Directive, ossia la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nonché, dall'altro, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

Precisava che tali interventi normativi avevano fortemente impattato sull'operatività delle società quotate, che erano state pertanto chiamate ad aggiornare i propri assetti statutari. In particolare per quanto riguardava la Shareholders' Rights Directive, le novità introdotte in tema di partecipazione all'assemblea erano volte a favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società, ed in particolare il diritto di voto anche transfrontaliero.

Ricordava che alcune delle innovazioni legislative erano di natura cogente, e pertanto prevalevano sulle norme statutarie eventualmente incompatibili, mentre altre avevano natura opzionale. Tutte le modifiche proposte, tuttavia, erano strettamente correlate le une alle altre, poiché tutte volte a dare implementazione alle innovazioni legislative menzionate. Considerato che il testo integrale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 11 (Convocazione dell'assemblea), 12 (Costituzione dell'assemblea), 13 (Diritto d'intervento nell'assemblea), 15 (Consiglio di amministrazione), 17 (Poteri, funzioni e compensi del consiglio di amministrazione), 20 (Collegio sindacale) e 21 (Controllo contabile) dello Statuto Sociale era stato depositato a norma di legge, messo a disposizione sul sito internet della Società, distribuito a tutti i presenti ed inviato a coloro che ne avevano fatto richiesta il Presidente proponeva, se nessuno si fosse opposto, di omettere la lettura di detta relazione redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata.

Constatata l'assenza di opposizioni, il Presidente, ringraziando gli intervenuti per averlo dispensato dalla lettura di tale relazione, passava ad aprire la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e chiedeva a me Notaio di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, al che aderendo io Notaio davo lettura di quanto segue:

"L'Assemblea Straordinaria di Nice S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

(1) di modificare gli articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto sociale, nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno

escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili;

(3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione.".

Il Presidente, ripresa la parola, dichiarava aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli Azionisti che intendessero prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto che avrebbe provveduto a ritirarle e a consegnarle presso la postazione "richiesta interventi".

In assenza di interventi, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e comunicava che, rispetto al quorum costitutivo dell'Assemblea, il numero degli Azionisti era rimasto invariato.

Il Presidente metteva ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la modifica degli articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto sociale.

Dichiarata aperta la votazione, il Presidente pregava, nell'ordine:

- * gli Azionisti che approvavano la proposta di alzare la mano;
- * gli Azionisti che non approvavano la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle loro generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, i signori Azionisti di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e invitava gli incaricati a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente comunicava i risultati della votazione, dichiarando che la suddetta proposta di modifica degli

articoli 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21 dello Statuto sociale era dunque approvata all'unanimità.

Avendo esaurito la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dichiarava quindi chiusa l'Assemblea in parte straordinaria e passava alla trattazione della parte ordinaria.

Il Presidente precisava altresì che quanto dichiarato ai fini della costituzione dell'Assemblea in parte straordinaria doveva intendersi richiamato e ripetuto ai fini della costituzione dell'Assemblea in parte ordinaria.

Passava quindi alla lettura dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente passava quindi alla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

A tal proposito, in considerazione del fatto che la documentazione di bilancio era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta, il Presidente proponeva di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della società di revisione.

Poiché nessuno si opponeva, ringraziando per la dispensa dalla lettura di tali relazioni, il Presidente passava ad illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2010.

Invitava i presenti ad aprire l'Annual Report a pag. 38, per un breve commento dei dati più significativi del Bilancio consolidato del Gruppo Nice.

I ricavi del 2010 erano stati pari a 183,9 (centottantatre virgola nove) milioni di Euro rispetto ai 171,7 (centosettantuno virgola sette) milioni di Euro del 2009 in crescita del 7,1% (sette virgola uno per cento).

Andando a pag. 39, nella tabella relativa alla composizione dei ricavi per area geografica, evidenziava che nel 2010 il mercato francese aveva registrato ricavi pari ad Euro 47,7 (quarantasette virgola sette) milioni, con una crescita del 3,4% (tre virgola quattro per cento).

In Italia i ricavi erano stati pari ad Euro 34,4 (trentaquattro virgola quattro) milioni di Euro con un aumento del 7,3%.

Nell'Europa a 15 si registrava una flessione del 14,8% (quattordici virgola otto per cento) con ricavi pari a 32,6 (trentadue virgola sei) milioni di Euro.

Nel Resto d'Europa i ricavi erano stati pari a 41,2 (quarantuno virgola due) milioni di Euro, con un aumento del 23,9% (ventitre virgola nove per cento).

Nel Resto del mondo il fatturato del Gruppo era stato pari a 28,1 (ventotto virgola uno) milioni di Euro, in crescita del 27,2% (ventisette virgola due per cento).

Ritornando a pag. 38, il Presidente segnalava che, nel 2010, il Primo Margine era stato pari a 114,2 (centoquattordici virgola due) milioni di Euro rispetto a 105,6 (centocinque virgola sei) milioni di Euro del 2009, con un'incidenza sul fatturato del 62,1% (sessantadue virgola uno per cento) rispetto al 61,5% (sessantuno virgola cinque per cento) del 2009.

L'EBITDA del 2010 è stato pari a 47,0 (quarantasette virgola zero) milioni di Euro con una marginalità del 25,6% (venticinque virgola sei per cento), rispetto a 43,5 (quarantatre virgola cinque) milioni di Euro del 2009.

L'utile netto di Gruppo è stato pari a 29,2 (ventinove virgola due) milioni di Euro rispetto ai 26,8 (ventisei virgola otto) milioni di Euro del 2009 con un margine del 15,9% (quindici virgola nove per cento) rispetto al 15,6% (quindici virgola sei per cento) del precedente esercizio.

Ricordava ai presenti i dati equivalenti relativi alla capogruppo Nice S.p.A.

I ricavi erano stati pari a Euro 127,335 (centoventisette virgola trecentotrentacinque) milioni, l'EBITDA, cioè l'utile operativo lordo, era stato pari a 40,324 (quaranta virgola trecentoventiquattro) milioni di Euro, mentre l'EBIT, cioè il risultato operativo netto, era stato pari a 37,584 (trentasette virgola cinquecentottantaquattro) milioni di Euro, e l'utile netto è stato pari a 27,480 (ventisette virgola quattrocentottanta) milioni di Euro.

I principali dati patrimoniali consolidati evidenziavano una posizione finanziaria netta positiva - quindi una posizione attiva di cassa - del Gruppo di 35,220 (trentacinque virgola duecentoventi) milioni di Euro. La stessa posizione finanziaria netta della capogruppo era di 52,423 (cinquantadue virgola quattrocentoventitre) milioni di Euro. Il patrimonio netto del Gruppo era di 169,302 (centosessantanove virgola trecentodue) milioni di Euro. Il patrimonio netto della capogruppo era di 166,819 (centosessantasei virgola ottocentodiciannove) milioni di Euro.

Informava gli Azionisti che la società Mazars S.p.A. aveva espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Nice, sia sul bilancio consolidato, come risultava dalle relazioni rilasciate in data 25 marzo 2011.

Informava, infine, i signori Azionisti che le ore impiegate dalla società di revisione Mazars S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico, nonché per le ulteriori verifiche ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, erano state pari a n. 944 (novecentoquarantaquattro) per Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento virgola zero zero centesimi) di onorari. Le ore impiegate per la revisione del bilancio consolidato erano state pari a n. 442 (quattrocentoquarantadue) per Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero centesimi) di onorari. Il Presidente dichiarava aperta la discussione sul bilancio.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli Azionisti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, presso la postazione "richiesta interventi".

Prendeva, quindi, la parola il socio, signor Lanzavecchia Alberto che poneva due domande.

La prima volta a conoscere le strategie sottostanti la recente acquisizione della società Fontana Arte e le prospettive di integrazione; la seconda volta a conoscere le cause determinanti il calo del fatturato nell'Europa a 15 e le prospettive per il futuro.

Concluso l'intervento del socio, il Presidente rispondeva personalmente al primo quesito, evidenziando come l'acquisto di Fontana Arte, storico brand italiano nel mondo del design e dell'illuminazione, risulti strategico per il progetto di Nice volto ad offrire al cliente una soluzione sempre più completa ed integrata di sistemi d'automazione per la casa; inoltre, essendo Nice azienda all'avanguardia nel settore dell'elettronica, potrà arricchire il prodotto di Fontana Arte unendo al design dello stesso il proprio Know how tecnologico in particolare per quanto concerne l'elettronica.

Quindi per il secondo quesito il Presidente dava la parola all'Amministratore Delegato, signor Luigi Paro, il quale sottolineava che, a fronte di un generale e complessivo miglioramento del fatturato e della redditività dell'anno 2010 rispetto al 2009, la flessione manifestatasi nella zona Europa a 15 è stata dettata da tre motivi sostanziali. Due esogeni, consistenti nella grave crisi della Spagna e della Grecia, mercati in difficoltà non per motivi legati alla competitività di Nice, ma per una criticità delle rispettive economie che avevano coinvolto tutti i settori, e quello dell'edilizia in particolare, collegato ovviamente all'attività propria di Nice. Uno endogeno, consistente nella fase di riorganizzazione

in corso in Germania, che concerneva lo scorporo dell'attività produttiva dedicata al "business industrial" che ha comportato un rallentamento delle vendite.

Tuttavia alla fine del primo semestre di quest'anno la società contava di concludere l'iter di riorganizzazione predetto e di poterne a breve godere i benefici.

Essendosi conclusi in tal modo gli interventi richiesti ed esaurite le risposte e non avendo nessun altro Azionista chiesto la parola per eventuali repliche, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria; comunicava che il numero degli Azionisti era rimasto invariato e metteva ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio di "NICE S.P.A." e la ripartizione dell'utile netto, chiedendo a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998 e contenuta nella cartella messa a disposizione degli Azionisti al momento del loro ingresso in sala. Al che aderendo io Notaio davo lettura della anzidetta proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010,

delibera

(1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, che evidenzia un Utile netto di Euro 27.480.172,01, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione;

(2) di destinare l'Utile di esercizio pari ad Euro 27.480.172,01 come segue:

- agli azionisti un dividendo di Euro 0,0736 per ciascuna delle 110.664.000 azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie detenute da Nice S.p.A. alla data del 31 dicembre 2010), per un ammontare complessivo pari a circa Euro 8.144.870,40;

- a Riserva per utili non realizzati su cambi l'importo di Euro 275.446,93;

- a Riserva Straordinaria l'importo residuo di Euro 19.059.854,68;

(3) di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,0736, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 110.664.000 azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre

2010 con data di stacco della cedola 23 maggio 2011 e pagamento a partire dal 26 maggio 2011. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;

(4) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:

- a destinare l'importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate alla voce riserva straordinaria;

- a ridurre la voce riserva straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute".

Il Presidente invitava quindi nell'ordine:

* gli Azionisti che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano;

* gli Azionisti che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Avendo tutti i presenti espresso il proprio voto, il Presidente dichiarava chiusa la votazione riguardo all'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria e proclamava che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile di esercizio era dunque approvata all'unanimità.

Il Presidente passava quindi alla lettura dell'argomento posto al secondo e ultimo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:

"Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente chiariva che l'Assemblea della Società era chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, per quanto non utilizzato.

Procedeva quindi ad illustrare sinteticamente i termini e le modalità dell'operazione, peraltro già contenuti nella Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo

73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, depositata presso la sede legale della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia agli Azionisti, unitamente a tutta l'altra documentazione, al loro ingresso in sala.

Precisava che l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti. A tale riguardo, ricordava che il termine di validità della citata autorizzazione sarebbe venuto a scadere in data 30 ottobre 2011 e al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, si era ritenuto utile far procedere l'Assemblea ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 c.c. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per quanto non utilizzato.

Il Presidente sottolineava che la proposta di delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea era in linea con quanto fanno la maggior parte delle società quotate di dotarsi in via preventiva delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea. Infatti, si trattava di un elemento di flessibilità che si riteneva opportuno che le stesse potessero avere a disposizione.

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie era stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, inviata a coloro che ne avevano fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, proponeva di omettere la lettura della stessa.

Poiché nessuno si opponeva, il Presidente, ringraziando per la dispensa dalla lettura di detta relazione, dichiarava aperta la discussione circa il secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricordava agli Azionisti che intendevano prendere la parola e che non si erano ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "richiesta interventi".

Poiché nessuno era intervenuto, il Presidente dichiarava chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno e comunicava che il numero degli

Azionisti presenti era rimasto invariato rispetto alla votazione precedente.

Il Presidente metteva allora in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, chiedendo a me Notaio di darne lettura.

Al che aderendo io Notaio davo lettura della seguente proposta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Nice S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,
delibera

(1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dalla stessa Assemblea degli azionisti in parte ordinaria del 30 aprile 2010;

(2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del D. Lgs. 58/1998, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative

norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità:

i. offerta pubblica di acquisto o scambio;

ii. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

iii. acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;

iv. attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;

(3) di effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

(4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Nice e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;

(5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di

propri procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.".

Il Presidente metteva in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione e invitava nell'ordine:

* gli Azionisti che intendevano approvare la proposta ad alzare la mano;

* gli Azionisti che non intendevano approvare la proposta e coloro che intendevano astenersi di alzare la mano e di richiedere la parola al Presidente per fornire a me Notaio indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in Assemblea, in proprio o per delega, affinché io potessi effettuare la relativa annotazione.

Pregava, inoltre, i signori Azionisti di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Dato atto che tutti i presenti avevano espresso il loro voto, il Presidente proclamava i risultati della votazione, dando atto che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie era approvata all'unanimità.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiarava chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantacinque.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 C.C., il Presidente mi dà atto che lo statuto sociale aggiornato è quello che, composto di n. 27 (ventisette) articoli, debitamente firmato, si allega al presente verbale sub lettera **A)**, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Al presente verbale vengono, inoltre, allegati sub **B)** l'elenco dei partecipanti all'assemblea e sub **C)** l'elenco dei risultati delle singole votazioni, con specifica indicazione dei soci favorevoli, di quelli astenuti e di quelli contrari, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di 5 (cinque) fogli di cui si occupano 18 (diciotto) facciate intere e parte della diciannovesima.

Sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N.12431 DI REP. E N. 7611 DI RACCOLTA

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "NICE S.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale nel comune di Oderzo (TV).

2.2 Nelle forme di volta in volta richieste, la Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, stabilimenti e laboratori sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3

Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dall'ultima annotazione sul libro soci.

3.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività: la costruzione e la commercializzazione di apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e meccaniche in genere, nonché di altri prodotti accessori o complementari; la trasformazione, la riparazione e l'assistenza tecnica inerente a dette apparecchiature e alle relative parti componenti.

4.2 La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni,

avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre Società, nei limiti di cui all'art. 2361 codice civile.

4.3 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

4.4 Sono in ogni caso tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del settembre 1993 e successive sue modifiche ed integrazioni, nonché di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 11.600.000,00 (undicimilioneisecentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 116.000.000 (centosedicimilioni) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.

6.2 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e della delibera dell'assemblea straordinaria dell'11 febbraio 2006, la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della detta deliberazione, di aumentare in una o più volte, a pagamento e in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.500.000 (unmilioneecinquacentomila) azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per

gli anni 2006 - 2012 riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Nice S.p.A. e di società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, che risultino destinatari di tale piano, fermo restando che l'esecuzione del Piano di stock option e lo stesso aumento di capitale posto a servizio dello stesso sono condizionati all'inizio delle negoziazioni della Società, entro il 31 dicembre 2006, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Tale aumento di capitale prevederà che, qualora esso non venga sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2012, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.

6.3 L'Assemblea straordinaria del 30 novembre 2010 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 marzo 2014, per un importo massimo di Euro 180.000 (centoottantamila) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni ordinarie, da nominali euro 0,10 ciascuna, aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Options Nice S.p.A. 2010 - 2013" approvato dall'Assemblea ordinaria del 30 novembre 2010, ad un prezzo di emissione pari al valore maggiore tra:

a) Euro 3,00 (euro tre/zero cent); e

b) il patrimonio netto per azione, definito nel rapporto tra il patrimonio netto della Società così come risultante dall'ultimo bilancio annuale di esercizio approvato alla data di assegnazione, e il numero delle azioni ordinarie che compongono il capitale sociale della Società alla data di assegnazione, per tale intendendosi la data della delibera, o del diverso provvedimento, mediante il quale il Consiglio di Amministrazione individuerà di volta in volta i beneficiari del piano e predisporrà la relativa lettera di assegnazione.

Il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 marzo 2014. Pertanto, qualora l'aumento delegato non sia interamente sottoscritto entro tale termine, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo.

6.5 L'assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

6.6 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, dal consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

Articolo 7

Versamenti di capitale

7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.

Articolo 8

Azioni e strumenti finanziari

8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto.

8.2 Oltre alle azioni ordinarie la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

8.3 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

8.4 L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le

caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 9

Patrimoni Destinati

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Recesso

10.1 Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi in cui è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

10.2 Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

11.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta e per la terza adunanza, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

11.5 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale della Società, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria della Società, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 20.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso si applicheranno le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 13

Diritto di intervento all'Assemblea

13.1 Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

13.2 Ogni socio a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. La società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci.

13.3 I soci e gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, purchè entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

La società potrà fornire una risposta alle domande pervenute prima dell'assemblea anche durante il corso dell'assemblea stessa, nonchè fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.

La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonchè ogni qualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, e, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il

computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nominerà, con le maggioranze previste dalla legge, un segretario, che può anche non essere azionista, e designa, qualora lo ritenga opportuno, due scrutatori.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

15.2 L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo: se l'Assemblea aumenta il numero degli amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina.

15.3 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

15.4 Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno tre, e non più di undici, candidati, ordinata progressivamente per numero. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

15.5 La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

15.6 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

15.7 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di

partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa, l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge; e (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

15.8 Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza");

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima (la "Lista di Minoranza").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di

presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

15.9 L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

15.10 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore/degli amministratori cessato/i. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti)

elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista.

Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.

Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente comma 8 volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

15.11 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.12 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 16

Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in altro paese dell'Unione Europea tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione delle riunioni del Consiglio viene fatta almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di tale adunanza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi. In ogni caso, anche se le formalità di cui sopra non saranno osservate, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora tutti i consiglieri in carica e i Sindaci effettivi siano presenti.

16.2 Le riunioni del Consiglio sono considerate valide qualora la maggioranza dei consiglieri in carica sia presente. In assenza del Presidente o del Vicepresidente se nominato, o quando vi siano particolari ragioni, la riunione sarà presieduta da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

16.4 E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Articolo 17

Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea dei soci.

17.2 Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420 - ter e 2443 del codice civile.

17.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente 17.2, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e

b) la verifica che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

17.4 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purchè nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

17.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio o del Comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub-delega, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone le facoltà e la remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può costituire un Comitato Esecutivo, composto da membri scelti tra i componenti del Consiglio, tra cui il Presidente stesso. Fermi i limiti di cui al 17.2 e 17.3, il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

17.7 Agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 18

Rappresentanza della società e firma

18.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia autorità giudiziaria od Amministrativa e ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché al Vice Presidente se nominato, agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.

18.2 Fermi i limiti di cui al 18.1, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore delegato, determinandone la facoltà e la remunerazione. La carica di Presidente e Amministratore delegato può essere associata.

18.3 L'organo amministrativo può nominare, institori, direttori generali, procuratori ad negotia e mandatari in genere per compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

Articolo 19

Presidente e Vice Presidente

19.1 Ove l'Assemblea dei soci non abbia già provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente. Può anche nominare fino a un Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, soci o non soci, è nominato dall'Assemblea che determina la retribuzione annuale agli stessi spettante per tutta la durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

20.2 Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in 5 (cinque) società emittenti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, salvo i limiti diversi stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 4.

20.3 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

20.4 I candidati sono elencati nelle liste mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche nel caso in cui agiscano per interposta persona o mediante società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste, inoltre, devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, (ii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità tra liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due

liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, o votato la lista risultata prima per numero. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

In caso, invece, di sostituzione di un sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il collegio sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa,

detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.4) del presente statuto.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

21.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI - REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 22

Esercizio Sociale

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Redazione dei documenti contabili societari

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria e conferendo gli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il dirigente preposto.

Il dirigente preposto deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

23.2 Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative

Articolo 24

Bilancio ed utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione debitamente autorizzata.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 25

Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

CAPO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione della Società

26.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 27

Legge applicabile

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ELENCO PARTECIPANTI
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Allegato B
 Rep. n° 12431
 Racc. n° 7611

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	LANZAVECCHIA ALBERTO			550		550
2	SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'		<p>in delega di: PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: THE CAERULEUS FUND agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: THE ORANGE PARTNERS FUND agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTERFUND agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: VITTORIA FUND - P, L.P. agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: CRESCENT III L.P. agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: THE PACKPAR FUND</p>	550	4.592.134 1.974.366 992.439 2.951.723 23.115 524.902 2.062.163 643.009	15.120.668



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
3	CASINI FRANCESCA		agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: The Gallinule Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: NICE GROUP S.P.A. in delega di: NICE GROUP S.P.A. in delega di: NICE GROUP S.P.A.		1.344.817 12.000	80.621.929
4	ORTOLAN RENZO			7.000		7.000
5	MOMESSO LUCA		in delega di: DAL CIN SILVIA		300	300

Soci presenti o rappresentati 14

rappresentanti


In proprio 7.550

In delega 95.742.897

Totale 95.750.447

pari al 82,5435% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

Luca Momesso



Allegato
 Rep. n° 12431
 Racc. n° 7611

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:25 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:27


Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.750.447 pari al 82,5435% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 95.750.447 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
LANZAVECCHIA ALBERTO		1	550		550
PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIESMASTER FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	2		4.592.134	15.120.668
agente: UBS AG LONDON BRANCH				1.974.366	
THE CAERULEUS FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			992.439	
agente: UBS AG LONDON BRANCH				2.951.723	
PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTERFUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			23.115	
agente: UBS AG LONDON BRANCH				524.902	
MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			2.062.163	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				643.009	
VITTORIA FUND - P, L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'				
agente: UBS AG LONDON BRANCH					
CRESCENT III L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'				
agente: UBS AG LONDON BRANCH					
THE PACKPAR FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'				

Luca Beoro




agente: UBS AG LONDON BRANCH The Gallinule Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO' Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	3		1.344.817	12.000	80.621.929
NICE GROUP S.P.A. NICE GROUP S.P.A. NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA Delegato: CASINI FRANCESCA Delegato: CASINI FRANCESCA	4		78.880.000 26.710 1.715.219		7.000
ORTOLAN RENZO				7.000		300
DAL CIN SILVIA	Delegato: MOMESSO LUCA	5				300
				7.550	95.742.897	95.750.447

Tot. Voti in Proprio: 7.550

Tot. Voti in Delega: 95.742.897

Totale Voti: 95.750.447

Luca Buoro

Luca Buoro



**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:40 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:42


Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.750.447 pari al 82,5435% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 95.750.447 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
LANZAVECCHIA ALBERTO		1	550		550
PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIESMASTER FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	2		4.592.134	15.120.668
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE CAERULEUS FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			1.974.366	
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE ORANGE PARTNERS FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			992.439	
agente: UBS AG LONDON BRANCH PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTERFUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			2.951.723	
agente: UBS AG LONDON BRANCH MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			23.115	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY VITTORIA FUND - P, L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			524.902	
agente: UBS AG LONDON BRANCH CRESCENT III L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			2.062.163	
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE PACKAR FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			643.009	

Luca Buoro



agente: UBS AG LONDON BRANCH The Gallinule Fund	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			1.344.817	
agente: UBS AG LONDON BRANCH ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			12.000	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3			80.621.929
NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA			78.880.000	
NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA			26.710	
NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA	4		1.715.219	
ORTOLAN RENZO			7.000		7.000
DAL CIN SILVIA	Delegato: MOMESSO LUCA	5			300
			7.550	95.742.897	95.750.447

Tot. Voti in Proprio: 7.550

Tot. Voti in Delega: 95.742.897

Totale Voti: 95.750.447

Luca Buoro



**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:51 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:51


Azioni presenti all'apertura della votazione n. 95.750.447 pari al 82,5435% delle n. 116.000.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 95.750.447 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
LANZAVECCHIA ALBERTO		1	550		550
PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIESMASTER FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	2		4.592.134	15.120.668
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE CAERULEUS FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			1.974.366	
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE ORANGE PARTNERS FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			992.439	
agente: UBS AG LONDON BRANCH PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTERFUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			2.951.723	
agente: UBS AG LONDON BRANCH MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			23.115	
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY VITTORIA FUND - P, L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			524.902	
agente: UBS AG LONDON BRANCH CRESCENT III L.P.	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			2.062.163	
agente: UBS AG LONDON BRANCH THE PACKPAR FUND	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'			643.009	

Luca Basso



agente: UBS AG LONDON BRANCH The Gallinule Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH ROYCE INTERNATIONAL MICRO-CAP FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO' Delegato: SGUEGLIA DELLA MARRA NICOLO'	3	1.344.817 12.000	80.621.929
NICE GROUP S.P.A. NICE GROUP S.P.A. NICE GROUP S.P.A.	Delegato: CASINI FRANCESCA Delegato: CASINI FRANCESCA Delegato: CASINI FRANCESCA	4	78.880.000 26.710 1.715.219	7.000
ORTOLAN RENZO	Delegato: MOMESSO LUCA	5	7.000	300
DAL CIN SILVIA	Delegato: MOMESSO LUCA	5	7.550	300

Tot. Voti in Proprio: 7.550

Tot. Voti in Delega: 95.742.897

Totale Voti: 95.750.447



Luca Beccato

